

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 958 IN DATA 17/07/2017

ALLEGATO

*CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI AL SETTORE DELLE
INFRASTRUTTURE RURALI DI COMPETENZA
DEI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO,
CONSORTERIE E ALTRI ENTI LOCALI GESTORI DI OPERE IRRIGUE*

**Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17
Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di
sviluppo rurale**

Indice

Capo I – Procedure Amministrative

Art. 1 – Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 – Procedimento amministrativo	pag. 3
Art. 3 – Compiti del responsabile dell'istruttoria	pag. 3
Art. 4 – Istituzione della Commissione tecnica	pag. 4
Art. 5 – Competenze della Commissione tecnica	pag. 5
Art. 6 – Avvio del procedimento	pag. 6
Art. 7 – Selezione delle domande	pag. 6
Art. 8 – Domanda di pagamento	pag. 7
Art. 9 – Divieto di cumulo	pag. 7
Art. 10 – Esecuzione degli interventi	pag. 7
Art. 11 – Sospensione e revoca dell'aiuto	pag. 8

Capo II – Infrastrutture rurali e riordini fondiari

Art. 12 – Oggetto e finalità	pag. 9
Art. 13 – Tipologie di interventi finanziabili	pag. 9
Art. 14 – Beneficiari	pag. 9
Art. 15 – Intensità dell'aiuto	pag. 10
Art. 16 – Requisiti e condizioni di ammissibilità all'aiuto	pag. 10
Art. 17 – Cause di non ammissibilità all'aiuto	pag. 10
Art. 18 – Contenuti progettuali e documentazione da trasmettere	pag. 11
Art. 19 – Determinazione della spesa massima ammissibile e della spesa ammessa definitiva	pag. 12
Art. 20 – Oneri non ammissibili all'aiuto	pag. 13
Art. 21 – Inizio dei lavori	pag. 13
Art. 22 – Condotta e monitoraggio dei lavori	pag. 13
Art. 23 – Prestazioni volontarie di manodopera	pag. 14
Art. 24 – Modalità di pagamento	pag. 14
Art. 25 – Erogazione degli acconti	pag. 15
Art. 26 – Disposizioni relative alle varianti in corso d'opera	pag. 16
Art. 27 – Ultimazione dei lavori	pag. 17
Art. 28 – Accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori	pag. 17
Art. 29 – Liquidazione del saldo	pag. 17
Art. 30 – Documenti occorrenti per la liquidazione del saldo	pag. 17
Art. 31 – Vincoli e divieti	pag. 18
Art. 32 – Controlli e revoca dell'aiuto	pag. 18

Capo III – Disposizioni inerenti alle procedure di affidamento di lavori e di servizi di architettura e di ingegneria

Art. 33 – Ambito di applicazione	pag. 20
Art. 34 – Congruità, ragionevolezza ed economicità della spesa	pag. 20

Capo IV – Disposizioni transitorie e aggiuntive

Art. 35 – Domande presentate da consorzi di miglioramento fondiario	pag. 21
Art. 36 – Incarichi professionali pregressi	pag. 21
Art. 37 – Disposizione aggiuntive	pag. 22

CAPO I
PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 – Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale:
 - a) articolo 18 (*Infrastrutture rurali*);
 - b) articolo 20 (*Procedimento per la concessione degli aiuti. Istituzione dello sportello unico per l'agricoltura*);
 - c) commi 3 e 4 dell'articolo 32 (*Disposizioni transitorie*).
2. I criteri applicativi contenuti nel presente allegato si applicano agli aiuti previsti per il settore del miglioramento fondiario e delle relative infrastrutture rurali.
3. Le domande di cui al comma 1, lett. a) possono essere presentate sia con modalità a sportello, sia nel rispetto delle scadenze previsti da specifici bandi, come previsto all'articolo 20, commi 3 e 5 della l.r. 17/2016.

Art. 2
Procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo è disciplinato dalle norme impartite dai bandi pubblici e/o da appositi atti della struttura competente nel caso di domande a sportello.
2. Le domande di aiuto, presentate con modalità a sportello prevista dall'art. 20, comma 3, della l.r. 17/2016, sono afferenti ad investimenti di valore compreso tra 10 mila e 40 mila euro, IVA e spese tecniche accessori incluse.
3. Ogni singola fase del procedimento si conclude con l'emissione di uno dei seguenti atti amministrativi, come specificato negli articoli successivi:
 - a) deliberazione della Giunta regionale;
 - b) provvedimento dirigenziale;
 - c) lettera di comunicazione al richiedente;
 - d) redazione della richiesta interna di erogazione del contributo da parte della struttura competente, cui fa seguito l'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Assessorato bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate.
4. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), è responsabile del procedimento il dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale, che individuerà quale responsabile dell'istruttoria il tecnico istruttore della pratica, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 3
Compiti del responsabile dell'istruttoria

1. Ai sensi dell'art. 10 della l.r. 19/2007, il responsabile dell'istruttoria collabora con il responsabile del procedimento al fine di assicurare il più efficace e rapido svolgimento degli adempimenti istruttori. In particolare, il responsabile dell'istruttoria:

- a) provvede alla verifica della documentazione relativa al procedimento e alla predisposizione degli atti richiesti;
- b) richiede il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni o domande erronee o incomplete;
- c) provvede alla verifica dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'adozione dei relativi provvedimenti dirigenziali;
- d) provvede all'acquisizione d'ufficio di documenti relativi al procedimento già in possesso dell'Amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione;
- e) provvede all'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a stati, fatti o qualità non attestati in documenti acquisibili ai sensi della lettera d) del presente articolo;
- f) cura gli adempimenti relativi al rilascio, nel corso del procedimento, di copie di atti e documenti;
- g) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- h) verifica che i prezzi contenuti nei progetti da finanziare siano compatibili con quelli dell'elenco prezzi regionale in vigore;
- i) verifica la congruità dei nuovi prezzi proposti dal beneficiario del contributo, non contemplati dall'elenco prezzi regionale;
- j) propone al responsabile del procedimento, entro i termini previsti dalle domande a sportello o dai bandi pubblici, l'esito del sopralluogo preliminare affinché possa essere discusso in sede di Commissione tecnica e, più in generale, il responsabile del procedimento dà corso ad ogni istanza nei termini previsti dalle norme;
- k) esegue, per quanto riguarda gli interventi finanziati, i controlli amministrativi e "in loco" con le modalità stabilite dai presenti criteri applicativi, dai bandi pubblici e/o da appositi atti della struttura competente nel caso di domande a sportello;
- l) redige le necessarie relazioni tecnico-agronomiche e/o economiche, nei casi previsti dai presenti criteri di applicazione, dai bandi pubblici e/o da appositi atti della struttura competente nel caso di domande a sportello;
- m) propone al responsabile del procedimento l'adozione di atti di sua competenza, controfirmando le relative proposte e attestando il completamento dell'istruttoria.

Art. 4

Istituzione della Commissione tecnica

1. Per l'applicazione della normativa regionale di cui all'articolo 1 dei presenti criteri applicativi, è istituita, senza costi aggiuntivi per la Pubblica amministrazione, una Commissione tecnica composta:
 - a) dal dirigente della struttura regionale competente, con funzione di presidente, che la convoca e la presiede;
 - b) da un istruttore tecnico dell'Ufficio miglioramenti fondiari;
 - c) da almeno due tecnici dell'Ufficio miglioramenti fondiari;
 - d) da un segretario verbalizzante appositamente nominato o scelto tra i tecnici presenti.
 Possono, altresì, far parte della Commissione tecnica tutti i funzionari appartenenti al Dipartimento Agricoltura e, se ritenuto necessario, anche funzionari di altre strutture regionali e/o consulenti tecnici individuati dal presidente.

Art. 5
Competenze della Commissione tecnica

1. Allo scopo di dar corso alle pratiche istruite dai responsabili dell'istruttoria di cui all'articolo 3, alla Commissione tecnica sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) la Commissione tecnica esprime, su proposta del responsabile dell'istruttoria, il parere circa l'ammissibilità degli interventi, di cui all'art 13, descritti nella domanda di aiuto per la quale viene richiesto il finanziamento;
 - b) provvede all'esame dell'idoneità tecnica ed economica delle proposte presentate e all'eventuale assegnazione, per ciascuna pratica, di una valutazione secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle presenti disposizioni oppure dal bando pubblico;
 - c) fissa le specifiche tecniche per la valutazione dell'ammissibilità degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa afferente, qualora risultino insufficienti i criteri contenuti nel presente allegato e le norme di bando;
 - d) valuta, in riferimento ai parametri tecnico-economici in vigore, l'ammontare, per ogni domanda di aiuto, della relativa spesa massima ammissibile;
 - e) valuta e seleziona gli eventuali progetti preliminari presentati;
 - f) esamina le eventuali richieste di variante in corso d'opera e le istanze di rideterminazione o di rimodulazione della spesa ammessa;
 - g) approva, in seguito a motivata richiesta, le eventuali variazioni del quadro economico della spesa ammessa ai fini del finanziamento;
 - h) esprime pareri in merito a richieste di mutazione dei vincoli d'uso e di destinazione o di alienazione dei beni agevolati, presentate ai sensi dell'art. 71, comma 4, della l.r. 32/2007 e dell'art. 21 della l.r. 17/2016;
 - i) assegna alle iniziative da finanziare le priorità secondo i presenti criteri e le disposizioni contenute nei bandi e/o negli appositi atti della struttura competente nel caso di domande a sportello;
 - j) esamina le istanze di riesame dei pareri in precedenza pronunciati, qualora emergano nuovi elementi rispetto a quelli già noti in sede di emissione del parere iniziale;
 - k) rilascia pareri di carattere tecnico-economico di competenza dell'Ufficio Miglioramenti fondiari;
 - l) esamina e approva i nuovi prezzi non contemplati dal prezzario regionale di riferimento;
 - m) evidenzia problematiche di carattere generale.
2. Le decisioni e le risoluzioni della Commissione tecnica sono prese a maggioranza ed hanno valore consultivo.
3. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 1, per le domande aventi un importo lavori ammessi inferiori a 40 mila euro, IVA e spese accessorie escluse, per le domande di variante che non comportano una maggiore spesa contrattuale e per il rilascio dei pareri di competenza che non hanno ripercussioni finanziarie, le relative competenze della Commissione tecnica possono essere svolte direttamente dal dirigente della struttura regionale competente, dal responsabile dell'istruttoria, coadiuvato eventualmente da un altro tecnico e/o da un istruttore tecnico dell'Ufficio miglioramenti fondiari.

Art. 6
Avvio del procedimento

1. Le richieste, inoltrate ai sensi della l.r. 17/2016, devono essere compilate sui modelli cartacei oppure on-line (qualora tale tipologia di trasmissione sia ammessa dalle norme di bando). I modelli sono predisposti dalla struttura competente e le relative istruzioni sono disponibili e scaricabili dal sito web ufficiale della Regione.
2. Le domande sono definite “ricevibili” quando risultano regolarmente compilate e sottoscritte, sono complete della documentazione richiesta e sono presentate nel periodo fissato dal bando e/o da appositi atti della struttura competente nel caso di domande a sportello. Riguardo alle istanze inoltrate per posta farà fede il timbro postale.
3. Per quanto concerne le domande “ricevibili”, il procedimento è avviato, salvo eccezioni debitamente motivate, entro 15 giorni lavorativi. La struttura competente, in seguito alla presentazione della domanda, dà notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale scritta. La comunicazione di avvio del procedimento e l’avvenuta accettazione della domanda non danno luogo ad alcun diritto di percepire l’aiuto richiesto, qualora il successivo parere di ammissibilità a contributo non sia favorevole.
4. Le istanze incomplete dei documenti ritenuti non indispensabili ai fini dell’istruttoria della pratica devono essere perfezionate entro 10 giorni lavorativi dalla relativa comunicazione dell’ufficio competente.
5. Qualora l’istanza inoltrata per posta arrivi dopo la scadenza del termine di presentazione, la domanda è ritenuta “irricevibile”. Fa fede il timbro postale nel caso di domanda cartacea.
6. Ai sensi della l.r. 19/2007 in vigore, nella comunicazione di inizio del procedimento di cui al comma 2 sono indicati:
 - a) l’organo competente all’adozione dell’atto amministrativo finale;
 - b) l’oggetto del procedimento promosso;
 - c) la struttura, il soggetto responsabile del procedimento e il soggetto responsabile dell’istruttoria;
 - d) la data entro la quale deve concludersi la prima fase del procedimento e il soggetto responsabile del procedimento al quale rivolgersi per eventuali reclami;
 - e) la data di presentazione della domanda preventiva di ammissibilità a contributo;
 - f) l’ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento.

Art. 7
Selezione delle domande

1. Il dirigente della struttura competente, su proposta dei responsabili dell’istruttoria e della Commissione tecnica, redige una graduatoria inerente alle domande pervenute sulla base dei punteggi e dei criteri di selezione stabiliti nei bandi e/o da appositi atti della struttura competente nel caso di domande a sportello, nonché di quanto stabilito dall’art. 15 della l.r. 8 gennaio 2001, n. 3 – *Disposizioni sull’ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario*.
2. Ai beneficiari inseriti nella graduatoria di cui al comma 1, in relazione alla disponibilità finanziaria della Regione, sono rilasciate le autorizzazioni previste dalle norme di bando e/o da appositi atti della struttura competente nel caso di domande a sportello, ai fini dell’erogazione del contributo.

3. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 2 tengono conto della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), che, all'articolo 72, rubricato "Concessione di agevolazioni regionali", stabilisce che le disposizioni che prevedono la concessione, a qualsiasi titolo, da parte della Regione, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati, indicano, in valore assoluto o in percentuale, la misura massima dell'agevolazione concedibile. Conseguentemente, la concessione delle agevolazioni può avvenire solo nel rispetto dei limiti derivanti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio e del principio della competenza finanziaria.
4. Ai titolari delle domande che non sono utilmente collocate in graduatoria saranno comunicate le cause ostative per le quali non hanno diritto a percepire il contributo

Art. 8
Domanda di pagamento

1. Le domande di pagamento degli acconti (quando previsti) o del saldo finale – susseguenti agli impegni di spesa da parte degli organi competenti e all'esecuzione delle opere finanziabili – sono trasmesse alla struttura competente secondo le modalità previste dai bandi pubblici e/o da appositi atti della struttura competente nel caso di domande a sportello.

Art. 9
Divieto di cumulo

1. Il beneficiario, nel caso di ammissione ad aiuto, si impegna a non richiedere altre agevolazioni pubbliche (comprese le eventuali detrazioni fiscali), nel rispetto della normativa vigente, per la stessa tipologia di spesa.
2. Gli obblighi relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e della domanda di pagamento decorrono dalla sottoscrizione della prima domanda.

Art. 10
Esecuzione degli interventi

1. Per gli effetti dell'art. 20, comma 4, della l.r. 17/2016, le iniziative possono essere intraprese anche prima della presentazione della domanda di aiuto, purché siano state rispettate le modalità di affidamento di cui al Capo III dei presenti criteri applicativi, nonché di esecuzione e di conduzione del cantiere secondo le norme di riferimento vigenti.
2. Le iniziative intraprese senza previo impegno di spesa non danno luogo a priorità sulle altre domande di aiuto presentate e nessuna indennità potrà essere riconosciuta nel caso di non ammissione al finanziamento.

Art. 11
Sospensione e revoca dell'aiuto

1. Nelle more dell'accertamento di un eventuale mancato rispetto, in tutto o in parte, delle condizioni, obblighi e scadenze di cui alla l.r. 17/2016 e dei presenti criteri applicativi, nonché

delle norme contenute nei bandi e/o negli appositi atti della struttura competente nel caso di domande a sportello, è prevista una sospensione del procedimento.

2. La revoca e la restituzione dell'aiuto avvengono con le modalità stabilite dall'art. 23 della citata legge e dalle norme di bando e/o da appositi atti della struttura competente nel caso di domande a sportello.

CAPO II
INFRASTRUTTURE RURALI E RIORDINI FONDIARI

Art. 12
Oggetto e finalità

1. Il presente capo stabilisce specifici criteri di applicazione degli aiuti previsti dall'art. 18, comma 1, lettere a, b, c), d), e), della l.r. 17/2016 con riferimento al settore delle infrastrutture rurali e dei lavori collegati ai riordini fondiari.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono previsti per gli interventi diretti ad assicurare la conservazione e il miglioramento del sistema rurale montano quale risorsa culturale, ambientale ed economica, a garantire la permanenza nelle aree montane, preservando un adeguato livello di redditività per gli addetti. In particolare, perseguono le finalità di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture funzionali al settore agricolo e garantire la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli.

Art. 13
Tipologie di interventi finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti tipologie di intervento:
 - a) studio preliminare, elaborazione e realizzazione di piani di riordino fondiario (parte immateriale);
 - b) miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale;
 - c) sistemazione e messa a coltura dei terreni a vocazione agricola;
 - d) elettrificazione rurale da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo;
 - e) adeguamento della rete di gestione idrica, intendendo con tali interventi l'irrigazione dei fondi, le opere necessarie a garantire la corretta gestione delle acque superficiali, gli acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame.
2. La documentazione presentata a corredo dei progetti deve dimostrare la valenza agricola ed economica degli interventi, la loro natura comprensoriale estesa ad almeno cinque aziende agricole o proprietari di fondi.
3. Qualora per la sua particolare natura l'opera proposta possieda una valenza non esclusivamente agricola, l'importo da finanziare è calcolato in quota parte (in percentuale o in millesimi). Quando tale calcolo risulti particolarmente oneroso e complesso è consentito stralciare dal computo metrico estimativo dei lavori le categorie d'opera che non perseguono le finalità contemplate dal precedente art. 12 dei presenti criteri di applicazione. Il beneficiario del contributo dovrà, per contro, affidare l'esecuzione dell'intero progetto e rendicontarne la spesa finale, anche per la parte non ammessa a contributo.
4. Gli impianti di irrigazione a pioggia di tipo fisso e il miglioramento dei terreni agrari sono ammessi a contributo esclusivamente su terreni inseriti in zona E dei piani regolatori.

Art. 14
Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti i seguenti soggetti attuatori:
 - a) consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché disciplinati dalla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3;

- b) le consorzierie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14, che svolgono attività agro-silvo-pastorale; la prevalente attività agro-silvo-pastorale è desunta dagli ultimi tre bilanci che precedono la domanda di aiuto;
- c) enti gestori di opere irrigue aventi personalità giuridica pubblica che, per norma, statuto o consuetudine, amministrano reti idriche incluse nell'art. 13, comma 1, lettera c).

Art. 15 **Intensità dell'aiuto**

1. Ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933 e alle consorzierie riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973 gli aiuti sono concessi mediante aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ammissibile.
2. Nel caso di aiuti nella formula mista, aiuti a fondo perduto fino all'80% della spesa ammissibile e mutui a tasso agevolato, l'equivalente sovvenzione lorda, calcolata sulla base del tasso di riferimento e di attualizzazione in vigore al momento della concessione dell'aiuto sotto forma di mutuo a tasso agevolato, non deve risultare superiore ad un'intensità massima d'aiuto pari al 20 per cento della spesa ammissibile, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2 e tenuto conto delle limitazioni fissate dall'articolo 31, comma 1, lett. d), della legge regionale 17/2016.
3. Agli enti gestori di opere irrigue aventi personalità giuridica pubblica indicati all'art. 14, comma 1, lett. c), gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi, limitatamente agli interventi di adeguamento della rete di gestione idrica ad uso irriguo ed alle relative spese tecniche per prestazioni professionali.
4. Per la parte immateriale dei Piani di riordino fondiario di cui alla l.r. 20/2012, proposti da consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, l'intensità di aiuto è prevista fino al 100 per cento della spesa ammissibile, ad esclusione dei lavori di miglioramento fondiario ivi collegati.

Art. 16 **Requisiti e condizioni di ammissibilità all'aiuto**

1. Gli interventi sono ammissibili ad aiuto qualora siano stati oggetto di valutazione favorevole da parte della struttura competente e le cui domande siano utilmente collocate in graduatoria.
2. Gli interventi finanziabili devono avere carattere collettivo ed interaziendale, ad esclusione di quei lavori che, per la loro particolare natura, si possono configurare come lotti successivi e/o conclusivi di progetti, di più ampio respiro, già favorevolmente avviati con le precedenti programmazioni. L'ente beneficiario dovrà, quindi, dimostrare che le opere di completamento proposte sono indispensabili al raggiungimento dell'obiettivo a suo tempo prefissato e che la loro gestione sia coerente con le proprie norme statutarie.
3. Gli interventi sono, inoltre, finanziabili quando il beneficiario dell'aiuto dimostra la disponibilità finanziaria della quota non coperta dalla Regione.

Art. 17 **Cause di non ammissibilità all'aiuto**

1. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 17/2016, non sono ammesse all'aiuto le seguenti voci:
 - a) domande e progetti il cui importo dei lavori risulti inferiore a 10 mila euro;

- b) spese per interventi di manutenzione, di qualunque importo, ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 19 della l.r. 17/2016;
- c) categorie di opere che presentano carattere di ripetitività, assimilabili alle manutenzioni;
- d) nuove opere di distribuzione capillare dell'acqua all'interno e nei pressi di nuclei abitati, ad esclusione della condotta adduttrice, dei relativi manufatti riguardanti tale condotta, e ad esclusione degli attacchi irrigui preesistenti, al fine di garantire all'utenza il mantenimento di un servizio già posto in essere.

Art. 18

Contenuti progettuali e documentazione da trasmettere

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.
2. Il progetto deve essere redatto in modo da illustrare le finalità dell'intervento, la sua rilevanza ambientale, agronomica, economica, le sue caratteristiche tecniche, di costo e di cantierabilità e deve assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
3. Gli elaborati progettuali devono prevedere misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere e, a tal fine, comprendono:
 - a) uno studio della viabilità di accesso al cantiere, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
 - b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
 - c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione del tipo e quantità di materiali da prelevare, nonché delle esigenze dell'eventuale ripristino ambientale finale;
 - d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi delle opere di sistemazione esterna.
4. I progetti sono predisposti in conformità ai bandi pubblici e/o ad appositi atti della struttura competente nel caso di domande a sportello, nonché alle norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e alle omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
5. È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di escluderne altre o che indichino marchi, brevetti, tipi o un'origine o una produzione determinata.
6. L'elenco prezzi di riferimento è quello approvato con deliberazione della Giunta regionale, in ottemperanza con quanto disposto dalla normativa vigente. Le analisi dei prezzi mancanti, non contemplati dal citato prezzario regionale, dovranno essere predisposte utilizzando i costi elementari di riferimento e quelli di mercato dei materiali di fornitura.
7. Nel quadro economico confluiscono il risultato del computo metrico estimativo dei lavori e l'accantonamento, in misura non superiore al 5%, per imprevisti e per eventuali lavori in economia, IVA inclusa.

8. Dovrà essere trasmessa, da parte del richiedente, una dichiarazione comprovante la disponibilità dei terreni interessati al miglioramento fondiario e, ai fini del controllo dei vincoli di cui all'art. 22 della l.r. 17/2016, potrà essere richiesto, anche contestualmente alla operazione di controllo, l'elenco dei proprietari¹ che hanno dato il loro assenso e, quando richiesto, anche l'elenco degli affittuari dei fondi che hanno beneficiato indirettamente della costruzione delle opere di miglioramento. Tale elenco può essere richiesto anche su formato elettronico (ad es. *Shape file*).
9. Dovranno, inoltre, essere trasmessi, a garanzia della procedura richiesta di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di cui al Capo III, almeno tre preventivi di spesa o di offerte tecniche ed economiche comparabili, forniti da almeno tre professionisti in concorrenza, qualificati per l'esecuzione del contratto.
10. I beneficiari degli aiuti, infine, sono tenuti a presentare copia conforme del verbale dell'Assemblea degli utenti oppure del Consiglio direttivo dal quale risulti:
 - a) l'affidamento dell'incarico ad un tecnico libero professionista per la redazione del progetto e per la direzione dei lavori;
 - b) l'approvazione del progetto esecutivo e della relativa spesa;
 - c) la disponibilità dei terreni e dei manufatti interessati dalle opere;
 - d) l'autorizzazione al legale rappresentante dell'ente a presentare formale domanda di aiuto presso l'Assessorato Agricoltura e risorse naturali;
 - e) l'autorizzazione al tesoriere a riscuotere i contributi e quietanzare i mandati di pagamento;
 - f) l'elenco dettagliato delle spese per le quali si richiede il contributo (imponibile dei lavori, IVA, spese tecniche e accessorie).

Art. 19

Determinazione della spesa massima ammissibile e della spesa ammessa definitiva

1. In sede di determinazione della spesa massima ammissibile la congruità e la ragionevolezza della spesa stessa sono garantite dall'utilizzo del prezzario regionale in vigore per l'esecuzione delle opere pubbliche e da altri eventuali parametri tecnici o agricoli da prevedere nelle norme di bando e/o in appositi atti della struttura competente nel caso di domande a sportello.
2. In caso di assenza di voci di spesa nel prezzario di riferimento, la congruità e la ragionevolezza di tale spesa è determinata mediante puntuale analisi dei prezzi.
3. Oltre all'importo delle opere compongono la spesa massima ammissibile anche le seguenti voci:
 - a) importo dei costi inerenti agli oneri di progettazione, direzione lavori, redazione dei piani di sicurezza dei lavori e perizie geologiche, in proporzione agli importi dei lavori ammessi a beneficiare del contributo e nei limiti stabiliti dal seguente comma 4;
 - b) spese per eventuali somme a disposizione per imprevisti che, per essere liquidate, dovranno essere preventivamente approvate, debitamente giustificate e contabilizzate all'atto della richiesta di liquidazione dell'aiuto, nella misura massima del 5%, IVA e altri tributi inclusi;
 - c) l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi, calcolati sulle precedenti voci, che risultino effettivamente e definitivamente sostenuti dal soggetto beneficiario dell'aiuto.
4. I massimali relativi agli oneri delle prestazioni professionali (progettazione, direzione lavori, redazione dei piani di sicurezza dei lavori e perizie geologiche) sono fissati da massimali fissati dal bando pubblico e/o da appositi atti della struttura competente nel caso di domande a sportello.

¹ Sarà cura del beneficiario del contributo, benché non richiesto dai presenti criteri applicativi, cautelarsi nei confronti del proprietario inadempiente mediante la sottoscrizione di apposite clausole di rivalsa, poiché il recupero del contributo può essere effettuato solo nei confronti dei soggetti attuatori che hanno beneficiato dell'aiuto.

5. La spesa ammessa definitiva è determinata a seguito dell'esito del confronto economico di cui al successivo Capo III.

Art. 20

Oneri non ammissibili all'aiuto

1. Non sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto, anche se regolarmente documentate, le seguenti spese:
 - a) le opere e i lavori non affidati secondo le norme di cui ai presenti criteri applicativi;
 - b) le anticipazioni richieste dall'impresa esecutrice dei lavori;
 - c) le prestazioni professionali relative a lavori non realizzati, non eseguiti a regola d'arte oppure non finanziabili ai sensi della l.r. 17/2016 e dei presenti criteri di applicazione;
 - d) le tasse e le indennità di occupazione, anche temporanea, di terreni pubblici o privati, necessarie per l'esecuzione delle opere;
 - e) gli oneri riguardanti le indennità di esproprio e le convenzioni in genere stipulate con altri soggetti pubblici e privati;
 - f) l'IVA e gli altri tributi di legge recuperabili dal beneficiario del contributo;
 - g) gli oneri per lavori in economia diretta svolti mediante l'utilizzo di maestranze alle dipendenze del beneficiario del contributo;
 - h) i danni alle produzioni agricole e qualsiasi altro onere relativo al mancato guadagno in seguito a perdite di produzione in conseguenza dell'esecuzione dei lavori finanziati, anche se causati da eventi calamitosi naturali non prevedibili;
 - i) i lavori eseguiti in economia dalla ditta appaltatrice che non siano stati rendicontati e contabilizzati contestualmente ad ogni stato d'avanzamento dei lavori presentato per l'ottenimento degli acconti.

Art. 21

Inizio dei lavori

1. Prima della sottoscrizione del contratto con l'impresa aggiudicataria e dell'effettivo inizio dei lavori, il beneficiario del contributo di cui all'art. 14, lett. a), trasmette alla struttura competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali l'esito del confronto economico tra gli operatori qualificati per l'esecuzione del contratto, ai fini della validazione delle procedure adottate dal consorzio, mentre nei casi contemplati all'art. 33, commi 1 e 3, dovranno essere trasmessi gli atti dell'appalto.
2. Il beneficiario è tenuto ad avviare i lavori entro il termine fissato dalla data dell'atto di concessione dell'aiuto.
3. Il rispetto di tale termine deve essere dimostrato mediante presentazione del verbale di consegna redatto dalla direzione lavori e del certificato di inizio effettivo degli stessi o mediante copia della dichiarazione d'inizio lavori o della dichiarazione di inizio attività inoltrata al comune competente.

Art. 22

Condotta e monitoraggio dei lavori

1. Il certificato di inizio dei lavori e il verbale di consegna redatto dalla direzione dei lavori dovranno essere trasmessi alla struttura competente dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali entro 15 giorni dalla data della loro emissione.

2. Inoltre, per tutta la durata di esecuzione delle opere, il beneficiario del contributo è tenuto:
- a) ad osservare le norme contenute nei presenti criteri applicativi, nel bando pubblico e negli appositi atti della struttura competente nel caso di domande a sportello;
 - b) ad accettare il controllo dei competenti organi statali e regionali sull'attuazione degli interventi e sull'utilizzo dei contributi erogati;
 - c) a conservare presso la propria sede e/o il proprio cantiere i seguenti documenti:
 - progetti esecutivi completi di relazioni tecniche, capitolati, computo metrico estimativo, piani operativi di sicurezza, contratto d'appalto e qualsiasi altro documento tecnico-amministrativo inerente ai lavori affidati alla ditta aggiudicataria, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla prevenzione degli incidenti;
 - stati d'avanzamento dei lavori sottoposti al controllo, comprensivi del giornale dei lavori;
 - qualsiasi autorizzazione necessaria alla realizzazione degli interventi, acquisita sia precedentemente che, eventualmente, durante l'istruttoria dei progetti ed in corso d'opera;
 - tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alle spese sostenute, ai pagamenti effettuati e al finanziamento ottenuto;
 - d) a mettere a disposizione dei competenti organi di controllo tutti i documenti inerenti alla pratica di contributo avviata presso l'Assessorato Agricoltura e risorse naturali e tutti i documenti amministrativi di cantiere, ancorché non espressamente richiesti o allegati a detta pratica di finanziamento.

Art. 23

Prestazioni volontarie di manodopera

1. I beneficiari degli aiuti non possono percepire alcun contributo per le prestazioni volontarie di manodopera. Non sono altresì ammissibili a finanziamento le opere e le prestazioni orarie eseguite da salariati alle dirette dipendenze dei soggetti richiedenti.

Art. 24

Modalità di pagamento

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati, il soggetto beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti ad un progetto approvato, deve utilizzare le seguenti modalità:
 - a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b) assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è richiesta copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
 - c) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in

originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

- d) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
2. Nella fase di controllo delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente in originale, è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente regime di aiuto. Tale disposizione può essere disapplicata qualora i due dipartimenti dell'Assessorato all'Agricoltura e risorse naturali si dotino di apposito software, al fine di registrare gli estremi delle fatture ammesse a beneficiare del pubblico aiuto.
3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, anche se gli importi afferenti dovessero risultare compatibili con le norme vigenti che riguardano l'utilizzo del denaro contante.

Art. 25 **Erogazione degli acconti**

1. L'erogazione degli aiuti potrà avvenire soltanto sulla scorta delle spese effettivamente sostenute e comprovate da fatture, le quietanze delle quali possono essere trasmesse successivamente all'emanazione del mandato di pagamento da parte della pubblica amministrazione e, comunque, nel termine di 30 giorni dalla data di erogazione del contributo stesso. La mancata quietanza delle fatture in questione comporta la revoca dell'aiuto.
2. Qualora tale documento non sia emesso dall'istituto bancario o dal tesoriere incaricato in tempo utile, il legale rappresentante dell'ente beneficiario dell'aiuto è autorizzato a sottoscrivere apposita autocertificazione di avvenuto pagamento oppure a trasmettere su carta intestata la "dichiarazione liberatoria per fatture" a firma del creditore. Il legale rappresentante non è tuttavia dispensato dal trasmettere, entro 30 giorni dall'emissione della quietanza, la quietanza richiesta.
3. Alla presentazione dello stato d'avanzamento dei lavori, il beneficiario dell'aiuto dovrà dimostrare che la quota di sua competenza sia già stata liquidata, salvo il caso in cui tale quota sia coperta da mutuo erogato da Finaosta.
4. L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
 - a) contabilità dei lavori, completa di libretto delle misure, lista settimanale degli operai, disegni di contabilità, giornale dei lavori, sommario del registro di contabilità, registro di contabilità e stato d'avanzamento dei lavori;
 - b) verbale del soggetto beneficiario dal quale emerga l'approvazione dei lavori eseguiti, dell'importo contabilizzato, delle fatture e delle parcelle inerenti alle spese tecniche e accessorie;
 - c) copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
 - d) dichiarazione del direttore dei lavori inerente alla qualità dei lavori contabilizzati, la loro rispondenza alle norme contrattuali e l'assenza di varianti in corso d'opera non autorizzate, come da fac-simile predisposto dalla struttura competente;
 - e) certificato di pagamento;
 - f) originali delle fatture emesse e dei relativi documenti che ne dimostrano il pagamento, salvo la deroga concessa dal comma 2 e quanto previsto dal comma 3;

- g) elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa (fatture) con gli estremi dei pagamenti effettuati (quietanze);
 - h) copia di eventuali varianti in corso d'opera autorizzate ai sensi di legge.
5. Ogni eventuale maggiorazione dei costi dell'investimento rispetto a quelli stabiliti dal provvedimento dirigenziale di concessione dell'aiuto rimane a completo carico del richiedente.
 6. La liquidazione degli acconti avviene d'ufficio. Eventuali sopralluoghi "in loco" possono essere effettuati da parte del responsabile dell'istruttoria al fine di verificare, tramite l'effettuazione di controlli a campione, l'effettiva realizzazione delle opere contabilizzate e che non siano state introdotte modificazioni agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, nonché alla natura dei lavori autorizzati.
 7. L'aiuto previsto può essere erogato in base a stati di avanzamento dei lavori, nel numero massimo consentito nel bando pubblico e/o da appositi atti della struttura competente nel caso di domande a sportello.
 8. L'ammontare netto dei lavori ammessi a contributo deve risultare da una contabilità redatta dal tecnico incaricato dal soggetto beneficiario. La contabilità deve essere redatta sulla base delle condizioni contrattuali e in conformità a normative e leggi in materia. L'importo dei lavori deve essere documentato da fatture emesse dall'impresa appaltatrice ed intestate al beneficiario del contributo.
 9. L'ammontare complessivo delle spese accessorie dovrà rispettare il massimale stabilito dalla spesa ammessa finanziata e dal relativo provvedimento di concessione.
 10. È autorizzata la liquidazione delle spese relative alla sola progettazione, a condizione che sia dato effettivo inizio ai lavori stessi. La struttura competente si riserva, tuttavia, la facoltà di recuperare le somme destinate alla progettazione di lavori non eseguiti, anche operando conguagli di cassa con i contributi ammessi successivamente per la medesima iniziativa.
 11. Non è previsto il contributo relativo alla liquidazione di anticipi da corrispondere all'impresa affidataria dei lavori.

Art. 26

Disposizioni relative alle varianti in corso d'opera

1. Le eventuali varianti che il soggetto beneficiario intende apportare al progetto approvato devono essere preventivamente richieste ed autorizzate dalla struttura competente prima della loro realizzazione. Le eventuali maggiori spese rispetto alla spesa ammessa definitiva saranno a carico del beneficiario del contributo.
2. Previa autorizzazione di cui al precedente comma 1, possono essere proposte alla struttura competente varianti al progetto autorizzato e finanziato, esclusivamente modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nella percentuale di spesa pari al 20% delle somme previste per ogni gruppo di lavorazioni ritenute omogenee dall'elenco prezzi regionale, fermo restando l'importo originario contrattuale dei lavori.
3. Qualora le varianti al progetto abbiano rilevanza ai fini urbanistici e ambientali, dovranno essere prodotte anche le nuove autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti oppure una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente beneficiario dell'aiuto che ne attesta la regolarità.
4. Le minori spese derivanti dall'effettuazione di minori lavori rispetto alla spesa ammessa definitiva torneranno integralmente nella disponibilità dell'Amministrazione regionale.

Art. 27

Ultimazione dei lavori

1. La contabilità dei lavori, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata alla struttura competente, entro e non oltre 4 mesi dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Sono fatti salvi tempi più ristretti previsti dal contratto, dal bando e/o da appositi atti della struttura competente nel caso di domande a sportello.

Art. 28

Accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori

1. L'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione delle opere è effettuato dal responsabile dell'istruttoria, su richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di formale richiesta corredata dalla necessaria documentazione.
2. Tramite l'accertamento in loco e il controllo a tavolino dei documenti trasmessi dal richiedente si procede alla verifica della contabilità a firma del direttore dei lavori.
3. Di quanto verificato, misurato e controllato in loco il responsabile dell'istruttoria redige una relazione interna che sarà sottoposta all'attenzione del dirigente della struttura competente insieme alla proposta di liquidazione dell'aiuto.
4. La proposta di liquidazione dell'aiuto inoltrata dal responsabile dell'istruttoria conterrà tutti i dati necessari all'individuazione delle somme ammesse a finanziamento riguardanti i lavori e le spese accessorie, nonché tutti gli acconti già corrisposti.
5. Qualora la contabilità fatta pervenire dal soggetto beneficiario sia stata firmata con riserva da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori, il responsabile dell'istruttoria, tramite relazione interna scritta, ne informerà il dirigente responsabile del procedimento per una valutazione in merito all'accettazione o meno delle riserve e alla liquidazione delle ulteriori somme richieste – che non potranno comunque superare l'importo della spesa ammessa definitiva – il tutto tenuto conto dell'eventuale relazione riservata del direttore dei lavori.
6. Sulla base delle decisioni assunte, qualora necessario, si provvederà ad autorizzare un collaudo amministrativo da affidarsi ad un tecnico libero professionista esterno alla struttura competente.

Art. 29

Liquidazione del saldo

1. Il pagamento del saldo è effettuato successivamente al cosiddetto collaudo dell'opera e all'avvenuta presentazione da parte del beneficiario della puntuale e precisa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intero progetto e verificate dal tecnico istruttore.

Art. 30

Documenti occorrenti per la liquidazione del saldo

1. Fermo restando la documentazione indicata all'art. 25 dei presenti criteri applicativi, per la liquidazione del saldo occorre esibire, nei tempi previsti dal bando pubblico e/o da appositi atti della struttura competente nel caso di domande a sportello, la seguente documentazione tecnica e amministrativa:

- a) contabilità finale dei lavori, completa di libretto delle misure, lista settimanale degli operai, disegni di contabilità, giornale dei lavori, sommario del registro di contabilità, registro di contabilità e stato finale dei lavori;
- b) certificato di ultimazione dei lavori;
- c) certificato di collaudo statico del cemento armato (qualora siano previste opere in c.a.);
- d) copia di eventuali varianti in corso d'opera autorizzate ai sensi di legge, qualora il finanziamento sia stato autorizzato dalla struttura competente;
- e) relazione sul conto finale;
- f) copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- g) certificato di regolare esecuzione o di conformità dei lavori debitamente sottoscritto;
- h) certificato di pagamento;
- i) copia delle fatture quietanzate e dei relativi documenti che ne dimostrano il pagamento;
- j) elenco analitico e riassuntivo dei documenti giustificativi di spesa (fatture e bonifici della quota non coperta dal contributo regionale).

Art. 31 Vincoli e divieti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 della l.r. 17/2016, le opere di miglioramento fondiario e le relative infrastrutture finanziate con fondo perduto sono soggette ai seguenti vincoli:
 - a) il mantenimento della funzionalità delle opere oggetto di finanziamento per almeno 10 anni ;
 - b) l'utilizzo per i soli interventi di miglioramento fondiario per almeno 10 anni, dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, ai fini della coltivazione dei fondi secondo la buona pratica agricola; tale impegno rimane in capo ai proprietari dei terreni interessati².
2. Nei casi di erogazione di aiuti sotto forma di mutui, il vincolo di cui alla legge regionale 17/2016, art. 21, comma 3, è esteso alla durata del contratto di mutuo, secondo quanto è previsto da apposita convenzione con Finaosta s.p.a.
3. Spetta alla Giunta regionale, con propria deliberazione, su richiesta motivata del beneficiario dell'aiuto, concedere l'autorizzazione al cambio di destinazione, totale o parziale, ovvero d'uso dell'opera finanziata prima che siano decorsi 10 anni dalla data di approvazione del saldo finale.

Art. 32 Controlli e revoca dell'aiuto

1. I controlli amministrativi sui tempi, sulle modalità di attuazione delle iniziative e, in generale, su tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi sono effettuati dai responsabili dell'istruttoria sul 100% delle domande in corso di istruttoria. Eventuali inadempienze del soggetto richiedente sono segnalate al dirigente della struttura competente, il quale procede ad attivare, se necessario, le procedure di sospensione e revoca del contributo di cui all'art. 23 della l.r. 17/2016.
2. Il controllo sulle dichiarazioni rese dal beneficiario del contributo in sede di presentazione della domanda di determinazione della spesa ammessa oppure di trasmissione della domanda di erogazione dell'aiuto verrà effettuato "in itinere" dal responsabile dell'istruttoria ogni qualvolta

² Il beneficiario del contributo è pertanto invitato a cautelarsi nei confronti del proprietario inadempiente mediante la sottoscrizione di apposite clausole di rivalsa, poiché il recupero del contributo può essere effettuato solo nei confronti dei soggetti attuatori di cui all'art. 38.

sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi della l.r. 19/2007, art. 33, comma 1.

3. I controlli “ex-post” sono effettuati ai sensi dell’art. 22 della legge regionale n. 17/2016 e dell’art. 33 della legge regionale n. 19/2007 da funzionari o tecnici che non hanno preso parte alla determinazione della spesa ammissibile, né alla liquidazione del contributo. Le modalità per l’effettuazione dei controlli e il numero di campioni da sottoporre all’accertamento, se non disciplinati a livello di Dipartimento, sono determinati con provvedimento o altro atto dirigenziale.
4. Il controllo amministrativo delle contabilità presentate e dei documenti allegati, ai fini dell’ottenimento dell’erogazione del contributo, viene realizzato sul 100% delle domande finanziate e consiste nel verificare che:
 - a) la documentazione tecnica, amministrativa e contabile trasmessa sia completa;
 - b) le modalità di contabilizzazione dei lavori eseguiti siano conformi a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia;
 - c) i prezzi siano in linea con quelli ammessi in sede di istruttoria della pratica e che i nuovi prezzi eventualmente applicati siano ritenuti congrui;
 - d) le modalità di rendicontazione delle spese siano conformi a quanto stabilito dai presenti criteri di applicazione.
 - e) la spesa sia stata effettivamente sostenuta (la tracciabilità della spesa sarà verificata attraverso la documentazione contabile e bancaria, nonché attraverso il bilancio del consorzio, trasmesso agli uffici competenti ai fini dell’ottenimento del contributo di cui all’art. 19 della l.r. 17/2016).
5. Il controllo cosiddetto “in loco” è finalizzato a verificare che:
 - a) gli obiettivi prefissati siano stati, nel loro complesso, conseguiti dal beneficiario del contributo;
 - b) la qualità accertabile delle opere visibili sia conforme a quanto previsto in progetto;
 - c) i lavori contabilizzati siano realmente terminati;
 - d) i riscontri contabili, eseguiti su un campione significativo di voci, corrispondano a quanto trascritto sui documenti contabili e che le misurazioni fatte in cantiere risultino facilmente rintracciabili in tutti i documenti contabili.
6. Nel caso di violazione del vincolo di cui all’art. 31 dei presenti criteri applicativi si applica l’art. 23 della l.r. 17/2016.

CAPO III

DISPOSIZIONI INERENTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA

Art. 33

Ambito di applicazione

1. Nei casi in cui i consorzi irrigui e i consorzi di miglioramento fondiario, in ragione dell'importo e della tipologia dei lavori o dei servizi, sovvenzionati in misura superiore al 50 per cento dagli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 17/2016, siano tenuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) all'applicazione delle disposizioni del Codice, la concessione dell'aiuto è subordinata alla verifica del puntuale rispetto da parte del beneficiario delle disposizioni del predetto Codice (articoli non applicabili 21, 70 e 113).
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, i consorzi irrigui e i consorzi di miglioramento fondiario possono beneficiare degli aiuti di cui alla l.r. 17/2016 a condizione di procedere all'affidamento dei lavori e dei servizi previa valutazione comparativa di preventivi di spesa o di offerte tecniche ed economiche comparabili, forniti da almeno tre operatori economici in concorrenza, qualificati per l'esecuzione del contratto. Nella scelta delle ditte o dei professionisti da invitare a presentare i preventivi di spesa o le offerte, il beneficiario degli aiuti dovrà in ogni caso garantire il rispetto del principio di concorrenza e di rotazione, evitando il consolidamento di rapporti solo con talune imprese e favorendo la distribuzione delle opportunità tra gli operatori economici del settore di mercato di riferimento, tenuto conto, in ogni caso, della qualità della prestazione e della competitività del prezzo offerto. La struttura competente si riserva, nel caso in cui i principi di economicità, concorrenza e rotazione dovessero risultare non rispettati, di richiedere al beneficiario, al fine della concessione dell'aiuto, l'integrazione o il rinnovo degli inviti a presentare i preventivi di spesa o le offerte.
3. Gli enti pubblici gestori di opere irrigue e le consorterie sono tenuti ad applicare la normativa vigente in materia di appalti pubblici a prescindere dall'importo.

Art. 34

Congruità, ragionevolezza ed economicità della spesa

1. In sede di determinazione della spesa massima ammissibile di cui all'articolo 19 dei presenti criteri, la congruità e la ragionevolezza della spesa sono garantite dall'utilizzo del prezzario regionale.
2. L'economicità della spesa è garantita dalle procedure di affidamento attivate dal beneficiario del contributo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E AGGIUNTIVE

Art. 35

Domande presentate da consorzi di miglioramento fondiario

1. L'elenco delle domande favorevolmente istruite e per le quali sono stati richiesti i relativi progetti ai fini del finanziamento è contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 908 del 24 maggio 2013 – *Integrazione e aggiornamento del programma lavori e selezione dei progetti presentati ai sensi della l.r. 32/2007 dai consorzi di miglioramento fondiario e dalle consorterie per la programmazione 2007-2013 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1920 del 5 ottobre 2012.*
2. Delle domande contenute nella citata DGR 908/2013, non ancora finanziate, previa partecipazione ad un bando riservato, sarà redatta una graduatoria sulla base dei criteri e punteggi stabiliti dal bando stesso.
3. L'elenco dei progetti di miglioramento fondiario collegati ad un piano di riordino fondiario è contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 9 dell'8 gennaio 2016 – *Presa d'atto delle 38 istanze di completamento dei piani di riordino fondiario presentate dai consorzi di miglioramento fondiario ai sensi della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20. Accoglimento, finanziamento e autorizzazione al proseguimento dei procedimenti di riordino fondiario relative a 21 istanze.* Ai fini del finanziamento dei suddetti progetti vale la relativa graduatoria.
4. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della l.r. 17/2016, le spese di progettazione dei riordini fondiari e delle opere di miglioramento fondiario, sostenute dai consorzi di miglioramento fondiario prima della data di entrata in vigore della citata legge, sono ammesse all'aiuto ancorché antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto, corredata dal progetto cantierabile delle opere proposte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. I progetti ammessi a beneficiare del finanziamento devono essere coerenti e compatibili con la citata l.r. 17/2016 e con i presenti criteri di applicazione.
5. Ai lavori di miglioramento fondiario elencati nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 908 del 24 maggio 2013 e n. 9 dell'8 gennaio 2016, nonché alle relative spese tecniche e accessorie, sarà applicata l'intensità degli aiuti prevista dall'art. 15 dei presenti criteri applicativi.
6. L'intensità del contributo per la redazione e l'attuazione dei "Piani di riordino fondiario" previsti dalla DGR 9/2016 e al momento non finanziati, è quella prevista dall'art. 15, comma 4. Le spese ammissibili afferenti sono calcolate secondo i parametri e i massimali di cui alla DGR 715/2013.

Art. 36

Incarichi professionali pregressi

1. Gli incarichi professionali pregressi, riferiti a interventi inseriti nella programmazione dei lavori prevista dalla DGR 908/2013, nonché gli interventi finanziati dalla DGR 9/2016, possono beneficiare dell'aiuto se affidati secondo le norme vigenti al momento del conferimento dell'incarico.

2. Non sono ammissibili all'aiuto le prestazioni di altre figure tecniche diverse dal progettista (incluso il geologo) e dal direttore dei lavori, incaricate senza la previa autorizzazione della struttura competente.
3. Per quanto riguarda la determinazione della spesa ammissibile per gli oneri di progettazione, direzione lavori, redazione dei piani di sicurezza dei lavori e perizie geologiche, sarà tenuto in considerazione il tariffario degli Ordini professionali in vigore al momento del finanziamento. Sono ammessi all'aiuto gli oneri relativi agli elaborati tecnici strettamente necessari ai fini della condotta dei lavori o al rilascio del permesso di costruire.
4. In ogni caso, la valutazione della congruità degli importi proposti dai beneficiari – relativi alle spese tecniche occorrenti per la realizzazione delle opere di miglioramento fondiario finanziate e collaudabili – è demandata agli uffici della struttura competente.

Art. 37

Disposizioni aggiuntive

1. I criteri applicativi di cui al presente allegato costituiscono le linee guida da rispettare nei bandi pubblici e/o negli appositi atti della struttura competente nel caso di domande a sportello.